



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la finalità di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio;

Vista la modifica dell'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotta dall'articolo 10 del Decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 186 del 9 agosto 2018, che prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013, con il quale è stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010;

Tenuto conto del Parere del Garante della Privacy del 21 novembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2015 con il quale è stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi dell'anno d'imposta 2011 in poi;

Visto che il citato articolo 10 del Decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87 ha espressamente abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, prevedendo che le disposizioni del predetto decreto cessino di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal 2016;

Sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione;

Decreta

Articolo 1

(Elementi indicativi di capacità di contributiva)

1. Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'Archivio dei Rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
3. La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d'uso del bene o del servizio considerato. I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella

tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio economiche di settore.

4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e qualora tali informazioni non fossero acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto Nazionale di Statistica. In presenza di spese indicate nella tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.
6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.

Articolo 2

(Imputazione delle spese al contribuente)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Articolo 3

(Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
 - a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
 - b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando i prezzi rilevati dall'ISTAT, o tramite analisi e studi socio economici applicati al dato certo relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio;
 - c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. "Soglia di povertà assoluta") per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
 - d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
 - e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

Articolo 4

(Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria)

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:
 - a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
 - b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
 - c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Articolo 5

(Efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

[Firmato digitalmente]